ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/59/CE RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA COMUNITARIO DI MONITORAGGIO E DI INFORMAZIONE SUL TRAFFICO NAVALE

Art. 12

Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti

Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, a condizione che il comandante riceva una dichiarazione contenente le informazioni di cui all'allegato I, punto 2. Lo spedizioniere ovvero il caricatore trasmette al comandante la dichiarazione di cui al comma 1 e deve assicurare che il carico consegnato per il trasporto corrisponde effettivamente a quello dichiarato.

Versione in vigore dal 8 ottobre 2005, non più in vigore dal 26 marzo 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale
Estremi	Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196
Titolo	III — Comunicazione delle merci pericolose o inquinanti a bordo delle navi (hazmat)
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-196-2005/art-12-informazioni-concernenti-il-trasporto-di-merci-pericolose-o-inquinanti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it